



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nel **procedimento per correzione di errore materiale 16094/2020 sub 1 R.G.** promosso da

**C. S. (...)** (...)

nei confronti di

**F. F. (...)** (...)

in relazione alla sentenza **Trib. Bologna, 17 aprile 2023, n. 848** che ha definito in primo grado la causa civile iscritta al n. r.g. **16094/2020** promossa

da

**F. F. (...)** (...);

contro

**C. S. (...)** (...);

**ORDINANZA**

Il giudice,

lette le note scritte depositate dai difensori delle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;  
rilevato che:

- è stata chiesta la correzione di errore materiale contenuto nella **sentenza 17 aprile 2023 n. 848** che ha definito in primo grado la causa civile iscritta al n. **16094/2020 R.G.** promossa da **F. F.** contro **S. C.**;

- l'istanza di correzione è stata presentata da S. C. con ricorso depositato il 2 maggio 2023;

- con decreto 4-5 maggio 2023 sono state date le disposizioni relative al procedimento di correzione, nei termini che seguono: «*Il giudice, vista l'istanza di correzione di errore materiale presentata da S. C.; fissa l'udienza **30 maggio 2023 ore 9,07** con termine per notifica di ricorso e decreto a controparte sino al 18 maggio 2023 e termine per eventuali deduzioni di parte F. sino al 25 maggio 2023; visto l'**art. 127-ter c.p.c.**, **sostituisce la predetta udienza col deposito di note scritte da effettuarsi in telematico entro le ore 9,07 del 30 maggio 2023. Si comunichi. [...]**»;*

- ricorso e decreto sono stati notificati dall'istante alla controparte il 5 maggio 2023;

- con nota scritta depositata il 29 maggio 2023 F. F. ha dato atto di aver proposto impugnazione in appello avverso la predetta sentenza con atto datato il 13 maggio 2023, prodotto unitamente alla nota scritta (non è documentata la data di notificazione dell'atto di appello): l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è avvenuta il 19 maggio 2023 (v. la documentazione prodotta con la nota scritta); l'avvenuta proposizione dell'appello risulta anche da Consolle;

- come pacifico in atti, si chiede la correzione di un mero errore materiale che riguarda esclusivamente il codice fiscale dell'attore quale riportato nell'intestazione della sentenza:



laddove è scritto, erroneamente, “...” ad indicare il codice fiscale dell’attore, deve invece leggersi ed intendersi “...”;

- nella nota scritta depositata il 29 maggio 2023 da F. F., si osserva, da un lato, che «*la cancelleria della Corte [d’appello, n.d.r.] ha già richiesto alla cancelleria del Tribunale la trasmissione del fascicolo d’ufficio in data 24/05/2023 (cfr. all. 2. screenshot tratto dal fascicolo telematico di appello). Ne deriva che, indipendentemente dalla circostanza che la cancelleria del giudice a quo abbia già provveduto o meno, il fascicolo non è più nella disponibilità giuridica del giudice a quo*», e, dall’altro, che «*considerato che il giudice d’appello può correggere l’errore materiale della sentenza digitale di prime cure, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16087/21, pare corretto che sia il giudice ad quem a procedere all’invocata correzione*»;

ritenuto che:

- nel processo civile telematico, la proposizione di appello non fa venir meno l’accessibilità al fascicolo di primo grado da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza cui si riferisce l’istanza di correzione di errore materiale (sono accessibili e consultabili sia i dati relativi alla causa definita con la sentenza *de qua*, sia quelli concernenti il procedimento incidentale per correzione di errore materiale), mentre neppure la c.d. disponibilità giuridica del fascicolo, così definita da F. F., viene meno ove possa affermarsi, alla luce della motivazione di Corte cost., 10 novembre 2004, n. 335, il concorrente potere di correzione dell’errore materiale in capo al giudice di appello e al giudice di primo grado;

- come pacifico in atti, nel caso di specie l’istanza di correzione riguarda un mero errore materiale, verosimilmente derivante da ricorso alla tecnica del copia-incolla per predisporre l’intestazione della sentenza (il codice fiscale erroneamente menzionato corrisponde infatti a quello dell’attore di altra causa decisa con sentenza dallo stesso magistrato);

- nell’intestazione della sentenza *de qua* si legge che il Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza definitiva «*nella causa civile n. 16094/2020 R.G. promossa da F. F. (C.F. ...), titolare dell’omonima impresa individuale corrente in via ..., ... (...)* (avv. ...); - **ATTORE contro C. geom. S. (C.F. ...), residente a ... (...), via ...** (avv. ...); - **CONVENUTO**»;

- l’errore materiale da correggere non riguarda un passaggio o un elemento della motivazione o un profilo di contrasto tra motivazione e dispositivo ma solo il codice fiscale dell’attore, mentre indubbia è la corretta identificazione dell’attore anche con riferimento all’impresa individuale, corrente in ... (...), di cui egli è (o era al tempo dell’instaurazione del giudizio) titolare;

- è evidente, già dall’esame delle prime sei lettere, che il codice fiscale menzionato nell’intestazione non corrisponde né al cognome né al prenome di F. F., come peraltro si desume dall’intestazione dell’atto di citazione in primo grado e dalla documentazione ad esso allegata, pure richiamata nella sentenza di primo grado;

- in altri termini, non vi è dubbio sulla corretta identificazione delle parti del processo, non messa in discussione neppure nell’atto di appello proposto da F. F.;

- il caso di specie non è comparabile con quello esaminato da Cass., sez. VI-lavoro, ord. 9 giugno 2021, n. 16087, riguardante peraltro un ricorso per cassazione contro una sentenza emessa dal Tribunale di Roma all’esito del procedimento *ex art. 445-bis c.p.c.* e in quanto tale inappellabile;

- nel caso di specie, avuto riguardo al testo dell’art. 287 c.p.c. quale risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost., 10 novembre 2004, n. 335, la proposizione dell’appello, successiva al deposito del ricorso *ex artt. 287 e 288 c.p.c.*,



non preclude al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado di correggere il segnalato errore materiale, non essendovi in concreto alcuna possibile interferenza tra procedimento di correzione e giudizio di appello in relazione ai motivi nell'uno e nell'altro fatti valere ed essendo dunque pacifico (anche alla luce del silenzio sul punto ad opera dell'atto di appello) che l'errore materiale da correggere non è tale da determinare un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione resa a definizione del giudizio di primo grado: in altri termini, le molteplici questioni di rito e di merito su cui il giudice di appello dovrà pronunciarsi (v. l'atto allegato alla nota scritta depositata da F. F.) non riguardano affatto la correttezza o meno del codice fiscale di F. F., il quale nel proporre l'appello non ha chiesto la correzione di quell'errore;

- appare peraltro rispondente ad un interesse generale che, una volta presentato ricorso al giudice che ha pronunciato la sentenza da correggere, l'errore materiale segnalato, concernente un dato del tutto neutro rispetto all'oggetto dell'appello successivamente proposto, sia corretto il prima possibile con un provvedimento di tipo amministrativo: risultato, questo, che non pregiudica alcuna delle parti e che non può incidere in alcun modo sull'esito del giudizio di appello;

- l'istanza di correzione, pacificamente fondata, merita accoglimento;

- attesa la natura del provvedimento non vi è luogo a provvedere sulle spese, peraltro non richieste da alcuna delle parti;

**p.q.m.**

in accoglimento del ricorso *ex artt.* 287 – 288 c.p.c. presentato da S. C., a correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza **Trib. Bologna, 17 aprile 2023, n. 848** che ha definito in primo grado la causa civile iscritta al n. r.g.

**16094/2020:**

- **dispone** che laddove è scritto nell'intestazione, erroneamente, "...", ad indicare il codice fiscale dell'attore, deve invece leggersi ed intendersi "...";

- **manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Bologna, 1 giugno 2023

Il giudice  
Antonio Costanzo

